

Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n°267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fuccaro per. ind. Ambrogio

OGGETTO: Variante n. 7 al P.R.G.C. _ Approvazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

RICHIAMATA il Piano Regolatore Generale Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15/04/2004 resa esecutiva con D.P.G.R. n. 0287/Pres. del 13/09/2004;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30/07/2015 avente ad oggetto: Approvazione del progetto preliminare dei lavori di “Realizzazione di opere elettroidrauliche, di adduzione e di distribuzione in zona Collinare in Provincia di Gorizia” e adozione della Variante n. 7 al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 63 comma 5 della L.R. 23 febbraio 2007 n. 5 e articolo 17 comma 1 del D.P.R. 20 marzo 2008 n. 086/Pres.

DATO ATTO del disposto di cui all'art. 6 comma 12 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 che di seguito si riporta: *Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.*

VISTA la dichiarazione a firma del dott. ing. Emiliano Biasutto con cui si dichiara che l'intervento non interessa beni soggetti al vincolo della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 bensì interessa beni tutelati dalla parte terza del D.Lgs. 42/2004;

RILEVATO che nell'ambito di attuazione della variante in argomento sono presenti beni, località o immobili sottoposti al vincolo di cui alla parte terza – beni paesaggistici - del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004”, per cui è stata predisposta la relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12.12.2005, le cui conclusioni, in funzione delle opere di mitigazione previste ritengono compatibile la variante con la situazione paesaggistica esistente;

VISTA l'asseverazione a firma del dott. ing. Emiliano Biasutto sulla non necessità del parere geologico in quanto trattasi di variante non sostanziale allo strumento urbanistico vigente provvisto del parere geologico, non rientra nelle ipotesi di cui all'art. 9 bis comma 4 della L.R. 27/1988;

VISTA l'asseverazione di cui all'art. 17 comma 9 del D.P.R. 20 marzo 2008, n.086/Pres;

CONSIDERATO che la presente variante rientra, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di attuazione della Parte I della Legge Regionale 23.02.2007 n. 5 approvato con D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres., tra le Varianti non sostanziali agli strumenti di Pianificazione comunale di cui all'art. 63 comma 5 della L.R. 5/2007 in quanto ha come oggetto l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento di quelle esistenti per la realizzazione di progetti di opere pubbliche e di pubblica utilità e per servizi pubblici;

ATTESO quindi che il procedimento per l'approvazione della Variante in argomento è disciplinato dall'art. 17 del D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres.

VISTO il progetto di variante n. 7 al P.R.G.C. vigente predisposto dal Consorzio di Bonifica Pianura Isontina a firma del dott. ing. Emiliano Biasutto facente parte del suddetto progetto preliminare e redatti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, comma 5, della L.R. 5/2007 s.m.i., e dell'articolo 17, comma 1 del D.P.R. 20 marzo 2008, n.086/Pres. (variante non sostanziale), e composto da:

- Relazione;
- Scheda di valutazione degli aspetti paesaggistici;
- Zonizzazione esistente;
- Zonizzazione prevista;
- Piano particellare.

VISTO l'avviso di adozione e deposito della Variante n. 7 al P.R.G.C. sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 del 19 agosto 2015 (pagina 257);

ACCERTATA la regolarità dell'effettuazione del deposito degli atti e degli elaborati relativi alla variante n. 16 e della relativa pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 4 del D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres. come risulta dalla seguente documentazione:

- Avviso di data 03/08/2015 prot. 3197 relativo al deposito degli atti presso l'Ufficio Tecnico dal 19/08/2015 al 01/10/2015 con relativo referto di pubblicazione.

VISTA la regolarità del deposito degli atti ed elaborati costituenti la variante e della relativa pubblicizzazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del D.P.R. 20 marzo 2008, n. 086/Pres., così come risulta dalla certificazione relativa agli adempimenti successivi all'adozione di data 19/10/2015 a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale Fuccaro per. ind. Ambrogio;

VISTO che sulla variante n. 7 al P.R.G.C., adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/07/2015, non sono state presentate osservazioni od opposizioni, nei termini previsti dall'articolo 17, comma 5, del D.P.R. 20 marzo 2008, n. 086/Pres., così come risulta dal Registro delle osservazioni ed opposizioni e relativo certificato di data 19/10/2015 a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale Fuccaro per. ind. Ambrogio;

RITENUTO pertanto di poter approvare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63 comma 5 della L.R. 5/2007 s.m.i., e dell'articolo 17 comma 3 del D.P.R. 20 marzo 2008, n.086/Pres la variante n. 7 al P.R.G.C. vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15/04/2004 resa esecutiva con D.P.G.R. n. 0287/Pres. del 13/09/2004, come predisposta dal Consorzio di Bonifica Pianura Isontina a firma del dott. ing. Emiliano Biasutto;

VISTA la Legge Regione 23.02.2007 n. 5 recante "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio e il D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres. recante "Regolamento di attuazione della parte I urbanistica, ai sensi della legge regione 22.02.2007 n. 5";

VISTO lo Statuto Comunale in vigore;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

SI PROPONE

1. Di approvare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63 comma 5 della L.R. 5/2007 s.m.i., e dell'articolo 17 comma 3 del D.P.R. 20 marzo 2008, n.086/Pres la variante n. 7 al P.R.G.C. vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15/04/2004 resa esecutiva con D.P.G.R. n. 0287/Pres. del 13/09/2004, come predisposta dal Consorzio di Bonifica Pianura Isontina a firma del dott. ing. Emiliano Biasutto e composta da:
 - Relazione;
 - Scheda di valutazione degli aspetti paesaggistici;
 - Zonizzazione esistente;
 - Zonizzazione prevista;
 - Piano particellare;così come adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/07/2015;
2. Di dare atto che in conseguenza e per effetto dell'approvazione della variante di cui al punto 1, ai sensi e per gli effetti del DPR 327/2001, si appone il vincolo preordinato all'esproprio / servitù sulle aree elencate nel piano particellare delle espropriazioni e rappresentate nella relativa planimetria catastale, con decorrenza a partire dalla data di efficacia della variante.
3. Di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Tecnico a sovrintendere alle procedure susseguenti all'approvazione della presente variante al P.R.G.C.;
4. Di dare atto che la proposta della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art.39 del D.Lgs. 33/2013 sul sito del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Pianificazione e Governo del territorio" e che la stessa costituisce condizione di efficacia del presente atto;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli _____, contrari _____, astenuti _____, espressi nelle forme di legge su _____ consiglieri comunali presenti aventi diritto di voto;

DELIBERA

